

# CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 9 – 1 – 2012 N° 135

**Reati contro il patrimonio – reimpiego di beni o somme di denaro provenienti da una società in decozione posto in essere prima della dichiarazione di fallimento – integrazione del reato di cui all'art. 6 c.p. - esclusione**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) P.P., N. IL 10/10/1967;

avverso l'ordinanza n. 265/2011 TRIB. LIBERTÀ di XXX, del 17/06/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

sentite le conclusioni del PG Dott. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. XXX e XXX.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di XXX in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 17 giugno 2011, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di P.P. nei confronti dell'ordinanza 27 aprile 2011, con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva sottoposto a sequestro preventivo beni mobili dell'indagato per il reato di cui all'art. 648 ter c.p., avendo questi reimpiegato beni provenienti dalla società XXX e da altre compagini ad essa collegate, dichiarate poi fallite, senza, però, concorrere nei delitti di bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione e di bancarotta preferenziale ascrivibili agli amministratori di diritto e di fatto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge circa l'esistenza del fumus commissi delicti e della qualificazione dell'ascritto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere.

2. Va premesso, in punto di diritto (v. Cass, Sez. 2, 17 maggio 2007 n. 29912 e 11 novembre 2009 n. 4800), come presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sia quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, distinguendosi le predette fattispecie, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza dell'indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

L'art. 648 ter c.p. è, quindi, in rapporto di specialità rispetto all'art. 648 bis c.p. e questo lo è, a sua volta, rispetto all'art. 648 c.p..

Ritiene questa Corte, poi, che il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie in contestazione sia quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p. prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre si applichi solo il delitto di cui all'art. 643 ter c.p. nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

In tale situazione, la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e di riciclaggio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive.

Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter c.p. coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitato;

sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie

Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese).

Nel primo caso, il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del reato di cui all'art. 648 ter c.p., nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione.

In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'articolo 648 bis c.p. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p."

Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa venga direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso venga, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter c.p..

3. Tutto ciò premesso in punto di diritto deve osservarsi, questa volta in punto di fatto, come le doglianze avanzate dal ricorrente all'impugnata ordinanza colgano nel segno, posto che in quest'ultima non appare sufficientemente chiaro quale sia stato il delitto presupposto da cui siano derivati i "beni o altre utilità provenienti da delitto" che l'indagato del reato di cui all'art. 648 ter c.p. deve aver reimpiegato nel circuito finanziario. Il Giudice a quo si è, da un lato, correttamente posto il problema, nascente dalla materialità della fattispecie sottoposta al suo esame, della possibilità di inquadrare nel contestato reato di cui all'art. 648 ter c.p. una condotta di reimpiego di beni e somme di denaro provenienti da una società in decozione ma prima della dichiarazione di fallimento.

Nello stesso tempo, alla luce di quanto dianzi evidenziato in punto di diritto, la risposta del Tribunale non appare essere corretta, soprattutto allorché afferma che "la provenienza da delitto è semplicemente accertata ex post ovvero dalla dichiarazione di fallimento posto che solamente a seguito di tale dichiarazione l'attività investigativa ricostruisce lo stato e le operazioni compiute dalla società riconoscendo, quindi, le operazioni distrattive" (v. pagina 10 della motivazione).

Il Tribunale, in questo modo, sembra confondere due momenti temporali ontologicamente differenti quali, da un lato, l'accertamento, a mezzo della necessaria attività investigativa, della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati illecitamente e, d'altra parte, quello dell'effettivo compimento della condotta di reimpiego. Orbene, soltanto il compimento di quest'ultima in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento sarà, in ipotesi, idonea ad integrare la contestata fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p. mentre, nella diversa ipotesi di compimento in epoca antecedente, potrebbe sussistere l'indicata fattispecie di cui alla L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2, non per niente definita c.d. "ricettazione fallimentare" e in considerazione del mancato concorso nella bancarotta fraudolenta ascritta agli amministratori di fatto e di diritto della società decotta (v. capo d'imputazione sub lettera o). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e l'impugnato provvedimento annullato con rinvio al Tribunale di XXX per nuovo esame in merito all'esistenza del contestato reato di cui all'art. 648 ter c.p..

#### **P.Q.M.**

La Corte, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di XXX per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2012